



Università
Ca' Foscari
Venezia

Whistleblowing



Cos'è il whistleblowing?

È un istituto di derivazione anglosassone che regola giuridicamente la tutela dei dipendenti (pubblici o privati) che segnalano illeciti o irregolarità verificatisi sul luogo di lavoro.

La norma di riferimento nazionale è l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.



Chi è il whistleblower?

È il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

A Ca' Foscari possono inviare segnalazioni:

- > il personale docente e ricercatore;
- > il personale dirigente, tecnico-amministrativo e i CEL;
- e, con l'esclusione delle tutele previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
- > i consulenti e i collaboratori;
- > gli studenti;
- > i collaboratori delle imprese fornitrici dell'Ateneo.



Cosa può essere segnalato?

Comportamenti implicanti rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo:

- > corruzione e abuso di potere;
- > mala gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
- > incarichi e nomine illegittime; appalti illegittimi;
- > concorsi illegittimi;
- > conflitto di interessi;
- > violazioni del codice di comportamento o di altre disposizioni rilevanti sul piano disciplinare;
- > danno all'immagine dell'Ateneo;
- > violazioni delle norme ambientali o di sicurezza sul lavoro;
- > mancata attuazione della disciplina anticorruzione;
- > adozione di misure discriminatorie.



Cosa non può essere segnalato?

- > notizie caluniose o diffamatorie;
- > notizie fondate su meri sospetti o voci, non sorrette da elementi di fatto;
- > informazioni che il segnalante sa essere false;
- > fatti esclusivamente personali (come ad esempio contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi);
- > informazioni raccolte violando la legge.



A chi è possibile inviare la segnalazione?

Ai seguenti soggetti:

- > Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo;
- > Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- > Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.



Come è possibile inviare la segnalazione al RPCT di Ateneo?

Tramite:

- > apposita procedura web (<https://wb.unive.it>);
- > servizio postale esterno o interno;
- > dichiarazione a voce.

Le segnalazioni anonime saranno considerate solo se adeguatamente circostanziate.



Quali sono le tutele per il whistleblower?

> Riservatezza: l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione non possono essere rivelati; la segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti.

Qualora la segnalazione risulti fondata, l'identità del segnalante:

- è coperta dal segreto non oltre la chiusura delle indagini preliminari nel procedimento penale;
- non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti;
- non può essere rivelata senza il suo consenso nel procedimento disciplinare.

> Divieto di discriminazioni e comportamenti ritorsivi (qualsiasi azione od omissione, a seguito della segnalazione, da parte dell'Amministrazione nei confronti del segnalante, che produca effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro).



Quali sono i limiti della tutela?

- > La responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia.
- > La responsabilità civile per informazioni false riportate con dolo o colpa grave.



Per quanto tempo saranno conservati i dati personali del segnalante?

I dati verranno conservati per 5 anni e comunque per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.